



Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione I Civile
Procedure composizione crisi da sovraindebitamento

Il Giudice designato alla trattazione della composizione di crisi da sovraindebitamento dott. Giorgio Previte;

esaminata la proposta di accordo di ristrutturazione presentata dai ricorrenti **De Luca Carmela e Romano Giovanni** con il patrocinio dell' Avv. Maria Antonucci;

tenuto conto della documentazione allegata e della relazione particolareggiata del professionista nominato con funzioni di OCC dott.Andrea Cundari, nonché esaminata la relazione allegata alla proposta del ctp dott. Paolo Binetti;;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20 gennaio 2022;

Esaminati gli atti e tenuto conto:

- Della richiesta dei ricorrenti di concessione di nuovo termine per consentire al gestore di effettuare gli adempimenti inizialmente previsti per l'odierna del 20.1.2022;
- Della richiesta in via principale svolta dall'Istituto di credito intervenuto, volta a rimessione in termini per l'esercizio dei propri diritti, avendo avuto comunicazione solo in data 17.1.2022 dell'accordo;
- Della richiesta di rinvio del professionista OCC;

osservato che non sono stati curati gli adempimenti da parte dell'OCC nei termini, e ciò in quanto non si è provveduto al deposito della nuova proposta, tenuto conto della debitoria aggiornata, entro il 17.12.2021;

rilevato infatti che:

- Nonostante il decreto del Giudice del 19.11.2021:
 - o ritesse opportuno "essere concesso ulteriore termine per l'attualizzazione della debitoria, disponendo che in difetto di riscontro entro venti giorni il professionista OCC indichi gli importi indicati in sede di prima relazione, dunque mancanti di aggiornamento" (vds. pag.1);
 - o disponesse espressamente (vds. pag.2):
Che il professionista OCC provveda a:
 - *richiedere entro il 27.11.2021 nuovamente la precisazione del credito ai creditori, concedendo loro venti giorni per il riscontro;*
 - *Depositare entro il 17 dicembre 2021 evidenza delle avvenute richieste di attualizzazione della debitoria, eventuali riscontri e piano eventualmente integrato alla luce della debitoria differenziale (mantenendo il medesimo orizzonte temporale*
- nondimeno il 17.12.2021 il professionista OCC riscontrava rappresentando che "Occorre formulare da parte dei debitori un nuovo accordo da depositare entro la data d'udienza del 20 gennaio 2022" e dunque non formulandolo entro la data indicata;
- i ricorrenti per l'effetto rappresentavano che "essendo pervenute con ritardo le comunicazioni da parte dei creditori e conseguentemente anche da parte del gestore, il Consulente di parte, dott. Paolo Binetti solo in data odierna è riuscito a provvedere all'aggiornamento del piano"
- di conseguenza il professionista OCC solo in data 27.12.2021 depositava attestazione sulla proposta di accordo per come integrata;

osservato dunque che la proposta non è stata sottoposta al voto dei creditori e dunque non è vagliabile come tale dal Giudice;



rilevato peraltro che, nonostante il Giudice avesse concesso termine (fino al 17.12.2021, vds. pag.2) per il deposito di “piano eventualmente integrato alla luce della debitoria differenziale (mantenendo il medesimo orizzonte temporale”, nondimeno la nuova proposta prevede un diverso orizzonte temporale, non più in 10 anni (vds. richiamo al provvedimento del 20.8.2021):

esaminata la debitoria complessiva:

Nr.	Tipologia finanz.	Data obbligaz.	Creditore	Totale dovuto
1	Mutuo ipotecario	31/05/2019	BNL Procedura Esec. 109/2016	€ 149.335,00
1bis	Mutuo ipotecario	31/05/2019	BNL Procedura Esec. 109/2016	
2	Conto corrente	20/01/2020	Credito Coop. Mediocrafi (Banca di Sviluppo)	€ 9.302,54
3	Tributi	20/01/2020	ADE Riscossione	€ 52.006,11
4	Fidejussione	06/08/2018	Banca di Sviluppo Spa sentenza 1782/2018	€ 21.786,63
5	Debiti procedura	31/05/2019	Sentenza 1782/2018 Rg. 4404/2013	€ 4.155,70
6	Conto corrente	31/05/2019	Bnl Spa cc 874	€ 32.613,00
7	Finanziamento	06/08/2018	Santander 106541	€ 12.804,00
8	Tributi	20/01/2020	ADE Riscossione	€ 1.893,38
9	Cessione V	04/11/2015	BNL Finance	€ 18.020,00
10	Debiti Professionali		Costo procedura (Legale - Occ-Ctp)	€ 9.000,00
				€ 310.927,36

Analizzata la proposta di accordo, con il quale i ricorrenti si impegnano a corrispondere, nell’arco temporale di 10 anni, l’importo complessivo di euro **126.478,99** a fronte di un debito totale pari ad euro **319.989,85**,

Bensì in 11 anni, nonostante una debitoria non significativamente differente, atteso che –attesta il professionista OCC- la debitoria aggiornata al 17 dicembre 2021 è di € 323.653,46 (e dunque di circa € 4.300 superiore);

ritenuto per l’effetto doversi concedere per l’ultima volta:

- ultimo termine per depositare proposta di accordo di ristrutturazione che tenda conto della debitoria aggiornata al 19.11.2021 (vds pag.2 rigo quinto decreto del 19.11.2021) e dell’orizzonte temporale massimo di 10 anni;
- ultimo termine per effettuare le opportune comunicazioni ai creditori della proposta di accordo, per l’esercizio del voto;

precisato al creditore intervenuto che lo strumento prescelto dai ricorrenti non è il piano del consumatore (come inteso dall’istituto di credito) ma l’accordo di ristrutturazione, e dunque è sottoposto al voto dei creditori;

precisato che in difetto di tempestivo deposito della nuova proposta di accordo o di mancato rispetto dei termini infra indicati, non verrà concesso (per la terza volta) differimento, essendo già stato per due volte concesso;

P.Q.M.

Visto il procedimento per l’omologazione del piano dell’accordo di composizione della crisi di cui agli artt. 10 e ss della l. 3/2012;

INVITA

il professionista OCC a:

- Depositare entro il 11 febbraio 2022 proposta debitamente integrata tenuto conto dei rilievi supra indicati e con mantenimento dell’orizzonte temporale massimo di anni 10;
- comunicare entro il 11.2.2022 ai creditori la proposta di accordo così come eventualmente integrato nonché la presente ordinanza, il decreto del 19.11.2021 e il decreto del Giudice del 20 agosto 2021.;

FISSA

udienza per il giorno **17 marzo 2022 ore 10:20;**

ORDINA

- che la proposta -per come precisata ed aggiornata/rimodulata entro il termine perentorio concesso- ed il presente decreto siano comunicati ai sensi dell’art. 10 comma 1 l.3/2012 a cura del professionista, designato come Organismo di Composizione della Crisi, a ciascun creditore presso la



residenza o sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata, entro il giorno 4.2.2022;

- che il piano ed il presente decreto siano pubblicati sul sito www.tribunale.cosenza.giustizia.it a cura del medesimo professionista entro il 4.2.2022 nella sezione dedicata; nonché sia data entro il medesimo termine pubblicazione della medesima presso il Registro delle Imprese;
- che il professionista dott. Andrea Cundari si assicuri del perfezionamento delle comunicazioni ai creditori e ne dia evidenza al Giudice con deposito in PCT entro il 14.2.2022;
- che il professionista dott. Cundari dia evidenza al Giudice, depositando in PCT entro il 10.3.2022, di eventuali riscontri che gli verranno inviati dai creditori entro il termine del 7 marzo 2022 (dieci giorni prima dell'udienza);
- che i creditori facciano pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata entro dieci giorni prima dell'udienza indicata

INVITA

i creditori a far pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, al dott. Cundari (professionista gestore con funzioni di OCC), dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza indicata, e dunque entro il 7 marzo 2022;

AVVISA

- che sino al momento in cui l'eventuale omologa dell'accordo non sarà divenuta definitiva, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili
- che, a decorrere dalla data del presente decreto e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice risulteranno inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto

Disciplina l'udienza con il modulo della trattazione scritta. tenuto conto del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (rubricato "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi") che ha disposto un'ulteriore proroga fino alla data del 31 dicembre 2022 delle disposizioni emergenziali, compresa quella relativa alla possibilità di evitare alle parti la comparizione in udienza;

DISPONE

che la predetta udienza si svolga (non con presenza fisica in udienza delle parti bensì) mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, nonché del principio della domanda, da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare);

ASSEGNA

- a tutte le parti costituite e al professionista con funzioni di OCC termine fino al 12 marzo 2022 per depositare note di trattazione scritta con le quali insistere nelle proprie istanze e/o svolgere le opportune osservazioni / precisazioni;

AVVERTE

- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio;
- che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento relativo alla tipologia di udienza supra indicata.

Manda alla cancelleria per gli opportuni adempimenti nonché per la comunicazione al ricorrente (Avv. Antonucci) e al professionista con funzioni di OCC Dott. Cundari.

Cosenza, 22 gennaio 2022

Il Giudice designato
dott. Giorgio Previte

